



# COMUNE DI MONTEMIGNAIO

## Provincia di Arezzo

---

### CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 27-12-2023

VERBALE N. 24

ORIGINALE

---

L'anno duemilaventitre alle ore 18:30 del giorno ventisette del mese di dicembre in audio e video conferenza presso la **sala polivalente "Giuseppe d'Alessandro" adiacente il (PALAZZO COMUNALE)** si è riunita nella sessione Ordinaria, seduta Pubblica in Prima convocazione, avvenuta sotto la presidenza di PERTICHINI ROBERTO, SINDACO, ai sensi dell'art. 39 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000 con la presenza dei seguenti Consiglieri:

PERTICHINI ROBERTO	Presente	MUGNAINI MASSIMILIANO	Presente
GIUNTINI ALESSIO	Assente	CORESI TARCISIO	Presente
AGNOLONI MARCO	Presente	LEONI ELENA	Presente
CORRIZZATO LUCIANA	Presente	CASTRI ANDREA	Presente
CARUSO ALFREDO	Presente	GIUNTINI ALESSANDRA	Assente
SEGHI LAURA	Presente		

Consiglieri assegnati ed in carica n. 10, componenti del Consiglio n.11  
componenti presenti n. 9 assenti n. 2

Partecipa ed assiste, curando la redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97 comma 4 lett. a) del D.lgs.vo n.267 del 18.08.2000 il SEGRETARIO COMUNALE MARENGO DONATO SALVATORE.

#### IL SINDACO PRESIDENTE

ACCERTATA la presenza del numero legale ai sensi dell'art. 127 primo comma, T.U.L.C.P. 1915, nonché l'avvenuta corretta convocazione, con le modalità previste dallo Statuto e dai relativi regolamenti di attuazione, sottopone all'esame dell'Organo la proposta di provvedimento avente per oggetto:

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2024 - CONFERMA
--

Firme pareri ed allegati all'originale, qui riportati per estratto:

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 07-12-23

F.to Il Responsabile del servizio  
PERTICHINI ROBERTO

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 07-12-23

F.to Il Responsabile del procedimento  
PERTICHINI ROBERTO

## IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che con relativa ordinanza sindacale n. 22 del 30.12.2022, il Sindaco, sig. Roberto Pertichini, è stato nominato in proroga Responsabile dell'Area di Attività Settore Servizio Amministrativo Contabile per tutto l'anno 2023, ai sensi del combinato imposto dall'art. 107 del D. Lgs. n.267/00 e dall'art. 53 comma 23 della Legge n.388/00;

DATO ATTO che con deliberazione n. 62/GC del 28.11.2023 è stato provveduto all'approvazione dello schema bilancio di previsione 2024 2026;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, sotto riportato:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTO l'art. 1, comma 3 e 3-bis, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificati, da ultimo, dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), che testualmente recitano:

" 3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2".

" 3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.";

VISTO l'art. 52, comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, che così dispongono:

"1. Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.";

VISTA la deliberazione n. 14/C.C. del 31.03.2008, immediatamente eseguibile, con la quale veniva approvato il Regolamento per la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e determinato in fase di prima applicazione e quindi per l'anno 2008 l'aliquota dell'addizionale predetta nella misura del cinque per mille;

VISTA la deliberazione n. 7/C.C. del 14.02.2009, esecutiva, con la quale veniva confermata per l'anno 2009 la percentuale dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura del cinque per mille;

VISTA la deliberazione n. 7/C.C. del 22.01.2010, esecutiva, con la quale veniva confermata per l'anno 2010 la percentuale dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura del cinque per mille;

VISTA la deliberazione n. 7/C.C. del 21.02.2011, esecutiva, con la quale veniva confermata per l'anno 2011 la percentuale dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura del cinque per mille;

VISTA la deliberazione n. 10/C.C. del 7.3.2012, esecutiva, con la quale veniva confermata per l'anno 2012 la percentuale dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura del cinque per mille;

VISTA la deliberazione n. 21/C.C. del 22.07.2013, esecutiva, con la quale veniva confermata per l'anno 2013 la percentuale dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura del cinque per mille;

VISTA la deliberazione n. 17/C.C. del 13.06.2014, esecutiva, con la quale veniva confermata per l'anno 2014 la percentuale dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura del cinque per mille;

VISTA la deliberazione n. 24/C.C. del 24.08.2015, esecutiva, con la quale veniva confermata per l'anno 2015 la percentuale dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura del cinque per mille;  
VISTA la deliberazione n. 17/C.C. del 29.04.2016, esecutiva, con la quale veniva confermata per l'anno 2016 la percentuale dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura del cinque per mille;  
VISTA la deliberazione n. 11/C.C. del 17.02.2017, esecutiva, con la quale veniva confermata per l'anno 2017 la percentuale dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura del cinque per mille;  
VISTA la deliberazione n. 10/C.C. del 27.02.2018, esecutiva, con la quale veniva confermata per l'anno 2018 la percentuale dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura del cinque per mille;  
VISTA la deliberazione n. 12/C.C. del 25.03.2019, esecutiva, con la quale veniva confermata per l'anno 2019 la percentuale dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura del cinque per mille;  
VISTA la deliberazione n. 49/C.C. del 30.12.2019, esecutiva, con la quale veniva confermata per l'anno 2020 la percentuale dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura del cinque per mille;  
VISTA la deliberazione n. 4/C.C. del 19.03.2021, esecutiva, con la quale veniva confermata per l'anno 2021 la percentuale dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura del cinque per mille;  
VISTA la deliberazione n. 3/C.C. del 28.02.2022, esecutiva, con la quale veniva confermata per l'anno 2022 la percentuale dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura del cinque per mille;  
VISTA la deliberazione n. 39/C.C. del 29.12.2022, esecutiva, con la quale veniva confermata per l'anno 2023 la percentuale dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura del cinque per mille;

**RITENUTO OPPORTUNO** quindi procedere alla conferma anche per l'anno 2024 della percentuale dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura del cinque per mille;

**DATO ATTO**, altresì, che il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D. Lgs. n. 360/98, come modificato dal comma 142 lettera a) dell'art. 1 della legge finanziaria 2007, è l'unico organo a cui è attribuita la competenza in ordine alla disciplina dell'addizionale comunale in oggetto, ivi compresa la determinazione dell'aliquota;

**ACQUISITI**, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/00, i pareri favorevoli da parte del Responsabile del servizio per la regolarità tecnica del provvedimento e dal responsabile di ragioneria per la regolarità contabile;

**CON VOTI FAVOREVOLI 7, CONTRARI 1(Caruso), ASTENUTI 1 (Seghi) ESSENDO IN NUMERO DI 9 GLI AVENTI DIRITTO, PRESENTI E VOTANTI IN FORMA PALESE**

### **DELIBERA**

- 1) Per quanto in premessa specificato, di confermare anche per l'anno 2024 la percentuale dell'Addizionale Comunale all'IRPEF nella misura del cinque per mille;
- 2) di confermare le norme regolamentari di cui alla citata deliberazione n. 14/C.C. del 31.03.2008, esecutiva, con la quale veniva approvato il regolamento istitutivo dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- 3) la deliberazione di approvazione della misura dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'art. 14, comma 8, del D. Lgs. n. 23 del 2011, per acquisire efficacia verrà pubblicata sul sito internet [www.finanze.it](http://www.finanze.it) entro il termine del 20 dicembre dell'anno a cui la deliberazione si riferisce, affinché la stessa abbia effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno di pubblicazione. In mancanza di pubblicazione entro il termine suddetto, si applicano le aliquote stabilite per l'anno precedente. Ai fini della pubblicazione, la deliberazione - ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D. Lgs. n. 175/2014 - verrà trasmessa per via telematica, mediante l'inserimento del testo nell'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale ([www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it)) e la contestuale compilazione dei dati relativi all'aliquota;
- 4) di demandare al responsabile del servizio ogni atto inerente e conseguente;

- 5) di dichiarare, con votazione favorevole ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/00.

Letto, approvato, sottoscritto

IL PRESIDENTE  
(PERTICHINI ROBERTO)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(MARENGO DONATO SALVATORE)